I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1198/78 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/76 (4) ha stabilito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che il Territorio degli Afars e degli Issas, che figura nell'elenco dei paesi e territori dell'allegato I di detto regolamento, è divenuto indipendente sotto il nome di Repubblica di Gibuti ;

considerando che questo Stato, accedendo alla convenzione ACP-CEE di Lomé (5), in data 2 febbraio 1978, è diventato uno degli Stati ACP di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 706/76 ; che occorre pertanto modificare l'elenco dell'allegato I di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 706/76 la menzione « Territorio degli Afars e degli Issas » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. C 63 del 13. 3. 1978, pag. 52.
(4) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.
(5) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 2.